



# L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

**POTERI, COMPITI, RESPONSABILITA',  
RAPPORTI CON L'AUTORITA'**

**DOTT. CLAUDIO MIGLIO**

**ROMA 3 FEBBRAIO 2015  
CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
AMMINISTRATORI GIUDIZIARI DI AZIENDE  
E BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI**



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**


# Agenda

**CONCETTI DI  
SEQUESTRO E DI  
CONFISCA E FINALITA'  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
GIUDIZIARIA**

**LA FIGURA  
DELL'AMMINISTRATORE  
GIUDIZIARIO**

**LE FASI OPERATIVE DI  
AVVIO E GESTIONE**

**RAPPORTI CON  
AUTORITA'  
GIUDIZIARIA**



Il concetto di  
sequestro e il  
concetto di confisca e  
la finalità  
dell'amministrazione  
giudiziaria



# Il concetto di sequestro

**Il sequestro** è un istituto giuridico che si adatta alle molteplici finalità previste dalla diverse fonti normative, aventi come denominatore comune **l'imposizione di restrizioni sostanziali o formali all'utilizzo svincolato di un bene**, spesso finalizzate all'espropriazione definitiva a favore dello Stato.

Limitatamente **all'ambito penale**, l'attuale Codice di Procedura prevede tre diverse fattispecie di sequestro:

- il sequestro **probatorio** (artt. 252-265 c.p.p.), che rappresenta un mezzo di ricerca della prova e l'accertamento dei fatti, disposto direttamente dall'autorità giudiziaria;
- il sequestro **conservativo** (artt. 316-320 c.p.p.), che si configura come una misura cautelare reale finalizzata a rendere indisponibile l'oggetto del sequestro per il soggetto titolare, apponendo allo stesso un vincolo giuridico, garantendo in tal modo i crediti dello Stato e della parte civile;
- il sequestro **preventivo** (artt. 321-325 c.p.p.), è riconducibile alla categoria delle misure e cautelari, con funzione di impedire che in pendenza del giudizio possa essere aggravata, protratta o reiterata la condotta delittuosa, o possano essere sottratte al processo cose confiscabili per legge.

# Il concetto di confisca

La **confisca è disciplinata** – in primo luogo - dall'art. 240 c.p. come misura di sicurezza patrimoniale. Si tratta dell'espropriazione in favore dello Stato delle cose attinenti al reato, perché “[...] *servirono o furono destinate a commetterlo, o perché ne rappresentano il prodotto, il profitto, [...] il prezzo*”, o perché “[...] *la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di esse costituisce reato [...]*” (art. 240, 1° e 2° comma, c.p.).

Si tratta quindi di uno **strumento di trasferimento coattivo allo Stato di un bene o di un complesso di beni in qualche modo correlati alla commissione di un reato.**

Il passaggio della *res dalla sfera giuridica del proprietario al patrimonio pubblico avviene coattivamente* a cagione del fatto che l'effetto traslativo si produce a prescindere dalla volontà dell'interessato, in virtù di un atto autoritativo dello Stato, che reagisce così all'acquisizione criminosa del bene da parte dell'imputato.

La **confisca** si rileva un ottimo strumento di contrasto alla criminalità organizzata, risultando molto più incisiva, sia delle misure cautelari che delle pene detentive.


# Finalità dell'amministrazione giudiziaria

**L'amministrazione giudiziaria** dei beni sottoposti a sequestro dovrebbe essere orientata ad avere un unico scopo o finalità a prescindere la **tipologia di sequestro**, sia esso probatorio, conservativo, preventivo o di prevenzione.

Con il D.lgs n. 159/2011 si è tentato di fornire una maggiore organicità alla disciplina ma non ancora in maniera adeguata tanto che quando si amministrano aziende è ancora palese una mancata organicità ed unitarietà della materia, creando non pochi problemi **all'Amministratore Giudiziario**

Con il **D.Lgs n. 159/2011** la dottrina ha consolidato l'idea che l'Amministratore Giudiziario svolge una sorta di «**gestione sostitutiva per conto altrui**» all'interno di un meccanismo con procedura garantita che vede la forte collaborazione tra **l'Autorità Giudiziaria e un terzo soggetto** denominato per l'appunto «**ausiliario**» che si occupa di gestire un bene o un complesso di beni in attesa che venga disposto o determinato un futuro titolare.





La Figura  
dell'Amministratore  
Giudiziario nel D. Lgs  
159/2011



# La Figura dell'Amministratore Giudiziario

## AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO



FIGURA **PROFESSIONALE COMPLESSA**  
QUALIFICABILE COME UNA  
**SINTESI DI CONOSCENZE E DI**  
**PROFESSIONALITA'**





# La Figura dell'Amministratore Giudiziario

## AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO



## GARANTE DELLE REGOLE

Ai sensi degli **artt. 35 e 41**, è nominato direttamente dal **Tribunale** che potrà disporre anche l'eventuale revoca in caso di gravi irregolarità o di accertata incapacità dello stesso. Una volta ricevuta la nomina l'Amministratore Giudiziario diventa un pubblico ufficiale.

Non agisce in piena autonomia ma agisce in stretto contatto rendendone conto della gestione al **Giudice Delegato**.

# La Figura dell'Amministratore Giudiziario

## AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO



## GARANTE DELLE REGOLE

Figura professionale iscritta **all'Albo degli Amministratori Giudiziari** (art. 35 D.Lgs 159/2011) suddiviso in Sezione Ordinaria e Sezione degli Esperti in Gestione Aziendale, e gestito dal Ministero di Giustizia, nominato dal tribunale contestualmente al Giudice Delegato, con il provvedimento con il quale si dispone il sequestro.

# La Figura dell'Amministratore Giudiziario

## AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO



## POTERI

L'**Amministratore Giudiziario**, ha poteri molto limitati sia nell'ambito della ordinaria che straordinaria amministrazione.

Una sovranità limitata in quanto è prassi diffusa ricorrere all'autorizzazione del Giudice Delegato per qualsiasi atto che desti un minimo dubbio per poter essere considerato o di straordinaria amministrazione oppure semplicemente l'A.G. lo consideri importante da portare a conoscenza il magistrato.

# La Figura dell'Amministratore Giudiziario

## AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO



## POTERI

L'**Amministratore Giudiziario**, ha necessità di essere **autorizzato espressamente** dal Giudice Delegato per :

- Stare in giudizio
- Contrarre mutui
- Stipulare transazioni, compromessi e fidejussioni
- Concedere ipoteche
- Alienare immobili ( locare immobili aziendali)
- Compiere atti di straordinaria amministrazione anche a tutela di terzi

# La Figura dell'Amministratore Giudiziario

## AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO



## COMPITI

I compiti previsti dal D.Lgs 159/2011 per l'**Amministratore Giudiziario**, sono:

- Immissione in possesso dei beni
- Pubblico ufficiale: custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati
- Relazione particolareggiata dei beni diversi da azienda entro un mese
- Relazione particolareggiata sui beni aziendali entro sei mesi
- Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (previa autorizzazione)
- Segnalazione di altri beni da sequestrare all'AG
- Presentazione del rendiconto di gestione alla cessazione dell'incarico
- Tenuta del Registro delle operazioni effettuate preventivamente vidimato dal Giudice Delegato
- Acquisizione scritture contabili aziende
- Amministrazione giudiziaria delle società
- Obblighi fiscali
- Partecipa nella procedura di accertamento dei crediti e assiste il Giudice Delegato all'udienza di verifica dei crediti

# La Figura dell'Amministratore Giudiziario

**AMMINISTRATORE  
GIUDIZIARIO**



**FASI TECNICO – OPERATIVE  
POST NOMINA**

**AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**

**AVVIO**

**GESTIONE**

**RILASCIO**

Operazioni  
varie sui  
diversi beni  
sequestrati

Gestione  
operativa sui  
diversi beni  
sequestrati

Adempimenti,  
destinazione  
dei beni



**IMPRESA  
CRIMINALE**

**Beni  
diversi dalle  
Aziende**



# La Figura dell'Amministratore Giudiziario



Impresa **non** operativa «**ab origine**» con finalità di cartiera e/o riciclaggio vero e proprio.

TIPOLOGIA  
(A)

Impresa **operativa** con presenze di rapporti anomali che derivano dalla propria attività criminale con finalità di **semi** cartiera o impresa detta di **filiere** e/o riciclaggio vero e proprio effettuato anche a livello internazionale.

TIPOLOGIA  
(B)

Impresa **operativa** con attività normali in tutti i settori di mercato.

TIPOLOGIA  
(C)


# La Figura dell'Amministratore Giudiziario

**SI  
SOVRAPPONGONO**

**COMPITI: complessi  
e numerosi**

**RESPONSABILITA': notevoli**

**POTERI: limitati**



# La Figura dell'Amministratore Giudiziario



## Criticità

L'Amministratore Giudiziario si troverà a gestire un'azienda che fino a qualche ora prima era stata gestita da soggetti vicini o interni alla **criminalità organizzata**

I **problemi** derivanti dalla gestione di un'impresa che presenta tali caratteristiche sono molteplici

Primo problema l'impresa da frutti solo se a gestirla è il proposto



# Fasi operative



# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011




FASE DI AVVIO  
OPERAZIONI

AVVIO



# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



↓  
**Operazioni Iniziali**



- ❑ Sequestro Misure di Prevenzione D.Lgs 159/2011





# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011




## Operazioni Iniziali




Contatti con la Polizia Giudiziaria

- Esecuzione del Sequestro
- L'immissione nel possesso



- Redazione del Verbale di immissione nel possesso

# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



## Operazioni Iniziali




**Nomina  
eventuali  
Coadiutori**

*con funzioni  
generiche o  
specifiche*

- Con specifica istanza prodotta al Giudice Delegato

**In caso di Misura di  
Prevenzione  
complessa**

# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



## Operazioni Iniziali




Tenuta  
Registro delle  
operazioni

È uno degli strumenti principali a disposizione del Giudice Delegato e del Tribunale per esercitare le funzioni di direzione e controllo.

- ❑ L'amministratore Giudiziario (art. 37), tiene un registro, preventivamente vidimato dal Giudice Delegato, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione.
- ❑ Tiene la **contabilità separata** in relazione ai vari soggetti o enti proposti;
- ❑ Tiene la **contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili** oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale.

# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



Operazioni Iniziali




Fondo Unico  
Giustizia

- ❑ Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al **Fondo Unico di Giustizia**



# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



## Operazioni Iniziali




**Contabilità  
delle Aziende  
Sequestrate**

- L'Amministratore Giudiziario prende in consegna le **scritture contabili e i libri sociali**, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



- Per gli immobili: effettuare il sopralluogo
- Per le aziende: sequestro beni/quote sociali
- Per beni mobili : veicoli, imbarcazioni ecc...





# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



Rapporti con  
il Proposto

- Il principio dello «**sposessamento**» condiziona il rapporto tra Amministratore Giudiziario e Proposto.  
Il Proposto, va **estromesso** dalla gestione delle attività.

# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



**Operazioni Iniziali** ➤ L'Amministratore Giudiziario è tenuto (art. 36) a produrre una Relazione particolareggiata al Giudice Delegato entro **30 giorni** dalla data del sequestro.



**Prima  
Relazione  
30 giorni**

**CONTENUTE**

STATO E CONSISTENZA DEI SINGOLI BENI E VALORE DI MERCATO
DIRITTI DEI TERZI SUI BENI SEQUESTRATI
INDICAZIONE DELLE FORME DI GESTIONE PIU' IDONEE DI GESTIONE

IN CASO DI AZIENDE
STATO E CONSISTENZA DELLE SINGOLE AZIENDE E VALORE DI MERCATO
DOCUMENTAZIONE REPERITA E EVENTUALI DIFFORMITA' TRA INVENTARIO E SCRITTURE CONTABILI
DETTAGLIO ANALITICO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' O RIPRESA IN CONSIDERAZIONE DELL'AMBIENTE, DELLA NATURA DELL'ATTIVITA', DELLA FORZA LAVORO E DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



Operazioni Iniziali



- In caso di sequestro di aziende, l'Amministratore Giudiziario è tenuto (art. 41) a produrre una Relazione particolareggiata al Giudice Delegato entro sei mesi dalla data del sequestro, dalla quale si evincerà la prosecuzione (o meno) dell'attività, che sarà definito nel **Programma per la gestione delle aziende**.

# timeline



Senza  
aziende

In caso di  
aziende

Eventuale  
richiesta di  
proroga

Relazione  
1°

Relazione  
1°

Relazione  
1°


Relazioni periodiche  
successive

30 giorni


6 mesi

SECONDO LE  
INDICAZIONI DEL GD

# I Compiti, le responsabilità, i poteri, il rapporto con l'Autorità Giudiziaria nel D. Lgs 159/2011



FASE DI  
GESTIONE  
DELLE  
OPERAZIONI




# Puzzle di gestione



## In caso di sequestro di aziende

Rigorousità nell'analisi e nella gestione della fase  
**intensificazione dei rapporti tra  
Amministratore Giudiziario e Autorità  
Giudiziaria.**



# Puzzle di gestione



**L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione.**


**Il Giudice Delegato, considerata la struttura dell'azienda, la forza lavoro e il mercato di riferimento indica il limite entro il quale gli atti dell'amministratore giudiziario siano da considerarsi di ordinaria amministrazione.**



# Puzzle di gestione



Società







# Puzzle di gestione



Società



Censimento e deposito della firma  
Verifiche degli affidamenti esistenti  
Verifiche aperture nuove linee di credito  
Gestione delle problematiche inerenti richieste di rientro

**ATTENZIONE**

Autorizzato dal Giudice Delegato


Alle revoche degli affidamenti bancari

Al pagamento delle rate di mutuo

# Puzzle di gestione



Società



Dialogo con il G.D



Autorizzato dal Giudice Delegato

Verifica degli attuali Amministratori della società  
Valutazione eventuale sostituzione

# Puzzle di gestione



Società



Dialogo con il G.D


Autorizzato dal Giudice Delegato

Nomina di eventuali revisori  
Verifica della presentazione del bilancio anno corrente

# Puzzle di gestione



Società



Dialogo con il G.D


Autorizzato dal Giudice Delegato

Ricerca di eventuali contenziosi che l'azienda ha in essere al momento del sequestro e relazione da Eventuale revoca o conferma incarichi

# Puzzle di gestione



Società



Dialogo con il G.D



Autorizzato dal Giudice Delegato

Verifica Libro Unico Lavoro  
Verifica presenza famigliari del proposto  
Verifica termini per licenziamenti e salvaguardia livelli occupazionali

# Puzzle di gestione



Società



Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino il controllo della società, l'Amministratore Giudiziario, può convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori o effettuare qualsiasi ulteriore atto che possa tutelare la procedura (es. impugnare delibere di trasferimento della sede legale).



Autorizzato dal Giudice Delegato

Dialogo con il G.D




# Puzzle di gestione



Società



**D.Lgs 159/2011 è intervenuto codificando principi di giurisprudenza di legittimità con disposizioni innovative con gli artt. 52-60.**



Per tale argomento le regole sono mutate dalla legge fallimentare che prevedono il blocco di ogni pagamento relativo a crediti maturati nel periodo antecedente il provvedimento di sequestro.



I creditori sono comunque tutelati ma inseriti in un procedimento di accertamento dei crediti come previsto dagli artt. 57, 58 e 59 del D.Lgs 159/2011.

**Problema dei rapporti pendenti alla data del sequestro.**

# Puzzle di gestione



Società



L'Amministratore Giudiziario dovrà acquisire una dettagliata situazione dei Clienti e dei Crediti dell'Azienda sequestrata e nel caso specifico attivare le procedure di recupero del credito, contestualmente al mantenimento delle commesse, soprattutto se si tratta di Enti che teoricamente potrebbero revocare gli appalti.



**Dialogo con il G.D**



# Puzzle di gestione



**Beni  
diversi dalle  
Aziende**

**DENARO CONTANTE E  
VALORI MOBILIARI**



**BENI IMMOBILI**



**BENI MOBILI REGISTRATI**

# Puzzle di gestione



## DENARO CONTANTE E VALORI MOBILIARI



### Dialogo con il G.D

- ✓ Il **denaro contante** deve essere trasferito al F.U.G.
- ✓ I **conti correnti aziendali** sono bloccati e l'Amministratore Giudiziario deve provvedere a depositare la firma presso l'istituto di credito
- ✓ I **conti correnti personali, azioni, obbligazioni, quote di fondi, polizze vita** ecc.. devono essere individuati nei saldi e comunicati al Giudice Delegato nella Relazione Particolareggiata.

# Puzzle di gestione



## Dialogo con il G.D

- Acquisizione del **titolo di provenienza** ( acquisto, successione ecc)
- Verifica dei **diritti reali di terzi** sugli immobili posti sotto sequestro
- Sospensione del **pagamento delle rate di mutuo** e comunicazione all'istituto di credito
- Eventuale locazione o vendita

# Puzzle di gestione



## Dialogo con il G.D

- In caso di immobili locati, è necessario che l'Amministratore Giudiziario, apra un **conto di gestione**, intestato alla procedura, con l'obiettivo di distinguere la situazione finanziaria **pre e post sequestro**
- Il conto della gestione è **indispensabile** per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
- **Destinazione** di alcuni beni ad enti o alle forze dell'ordine
- In ogni caso quando si tratta di gestione di numerosi immobili è fondamentale l'autorizzazione del Giudice Delegato per incamerare le somme dei canoni di locazione
- Individuare gli immobili occupati dal proposto e dai suoi famigliari e relazionare il Giudice Delegato per le opportune decisioni


# Puzzle di gestione



## Dialogo con il G.D

- Acquisizione dell' **elenco** e verifica del luogo di deposito
- Verifica dell'utilità alla produzione aziendale
- Verifica, valutazione ed eventuale destinazione di alcuni beni mobili (auto, moto, furgoni ecc..) alla Polizia Giudiziaria

# Compiti, responsabilità, poteri dell'A.G.



FASE DI  
GESTIONE  
DELLE  
OPERAZIONI



# Quadro generale



# Revoca del sequestro

**REVOCA DEL  
PROVVEDIMENTO  
DI SEQUESTRO**



**ADEMPIMENTI**

**Re-immissione del possesso dei beni**



**Attività svolta anche dall'Amministratore Giudiziario  
unitamente agli organi della P.G.  
Il tutto verrà formalizzato e verbalizzato  
dall'Amministratore Giudiziario.**





# Confisca

CONFISCA



**Confisca di I grado costituisce comunque ancora una misura provvisoria, equivalente al sequestro.**

**Ciò fino alla definitiva sentenza di confisca**

CONFISCA NON  
DEFINITIVA

CONFISCA  
DEFINITIVA



# Confisca

**CONFISCA**

**AN BSC** AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

**Decide se**

**Assumere direttamente la gestione**

**Sostituire l'amministratore giudiziario**

**Confermare l'amministratore giudiziario**



**Nomina un altro professionista**



**Provvede alla nomina quale coadiutore**



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

Grazie per  
l'attenzione